



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2[^] - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Prefettura Salerno
Prot. Uscita del 31/08/2021
Numero: **0118109**
Classifica: 06.02

Salerno, data del protocollo



0 000020500042

- Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
- Ai Sigg. Segretari Comunali
- Ai Sigg. Responsabili Uffici Elettorali
dei Comuni di

Altavilla Silentina	Battipaglia	Cannalunga	Castellabate
Castel San Lorenzo	Ceraso	Cetara	Conca dei Marini
Controne	Contursi Terme	Corbara	Corleto Monforte
Eboli	Fisciano	Giffoni Valle Piana	Moio della Civitella
Monteforte Cilento	Monte San Giacomo	Montesano sulla Marcellana	Ogliastro Cilento
Orria	Padula	Perdifumo	Pollica
Praiano	Ravello	Roccadaspide	Salerno
San Mauro la Bruca	Santa Marina	Sant'Egidio del Monte Albino	Serramezzana
Sessa Cilento	Siano	Teggiano	Tortorella
Trentinara	Vallo della Lucania	Valva	Vibonati

- Al Sig. Questore
- Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
- Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
- Al Sig. Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale
- Al Sig. Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria
OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona
Scuola Medica Salernitana
SALERNO
- Ai Sigg. Direttori delle Case Circondariali di:
Eboli
Salerno
Vallo della Lucania

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 (con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021).
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha diramato la circolare n. 62 - di seguito sunteggiata - volta a richiamare l'attenzione, per le



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2^ - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

consultazioni indicate in oggetto, sulla normativa vigente, che consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario, speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso comune di iscrizione elettorale.

Per quanto riguarda, invece, le più specifiche indicazioni concernenti la raccolta del voto degli elettori ricoverati o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario domiciliare per COVID-19, si richiamano integralmente e rimangono ferme le istruzioni già fornite con la circolare ministeriale n. 50, inoltrata con prefettizia n. 112008 del 16.08.2021.

Si riportano di seguito le indicazioni ministeriale relative alle consultazioni amministrative che interessano questa provincia nel prossimo mese di ottobre:

A) Componenti del seggio; rappresentanti di lista o dei candidati; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono individuate le categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio elettorale, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune **purché, se si tratta di elezioni comunali, sia elettore del Comune;**
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
- i rappresentanti di lista, nominati necessariamente tra gli elettori del Comune, possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del comune.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2^ - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

B) Degenti in ospedali e case di cura

Per le elezioni comunali, ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e dell'art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si trova la struttura ospedaliera.

L'ammissione al voto avviene previa trasmissione, al Sindaco del Comune nelle cui liste l'elettore è iscritto, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del Direttore Sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del Direttore Amministrativo o del Segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il Sindaco dell'anzidetto Comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio (per le relative annotazioni nelle liste sezionali), nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;

I Sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto in uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compularsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazione di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2^ - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

- elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto (che non hanno reparto Covid e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge n. 117/21, come da circolare ministeriale n. 50/21). La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
 - 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, se designati presso la sezione - sono limitate alla raccolta del voto nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).

L'art. 9, comma 9, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina di votazione.

Si invitano le amministrazioni comunali a richiamare l'attenzione dei Dirigenti delle strutture medico-sanitarie del proprio territorio interessate su quanto precede, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

C) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero – alle medesime condizioni sopra richiamate per i ricoverati in ospedali e case di cura – anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

Ciò, ovviamente, purché i ricoverati siano elettori dello stesso comune sede della struttura di ricovero.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2^ - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Si invitano i Sigg. Sindaci a richiamare l'attenzione dei Dirigenti delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza presenti sul territorio interessate sulla necessità di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

D) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché, per le elezioni comunali, siano elettori dello stesso Comune sede dell'istituto di detenzione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera B).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del Direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
 - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
 - compilare un elenco, eventualmente distinto in uomini e donne, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione**, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco del Comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2^ - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

voto, tra due seggi speciali che fanno capo alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi della normativa sopra specificata.

Si richiama l'attenzione dei Sigg. Sindaci dei Comuni di Salerno e Vallo della Lucania, il Sig. Commissario Straordinario di Eboli e i Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari presenti sul territorio su quanto precede, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto, nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

E) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare ministeriale n. 54 (lettera B) del 12 agosto scorso, inoltrata con circolare prefettizia n.112114 del 16.08.2021, concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio – ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009 – gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile” o “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione”, votano per le elezioni comunali se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale.

I Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale – dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare – dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi Sindaci **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione**, e quindi **entro domenica 26 settembre 2021**, dovranno formare l'elenco degli ammessi al voto domiciliare con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I Sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale – con le medesime indicazioni sopra riportate – specificando se l'elettore:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2[^] - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune ;

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione del Comune.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze delle abitazioni degli elettori interessati.

I Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti (ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

F) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale di ogni votante.

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2^ - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * * * *

Si ringrazia e si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per gli adempimenti di rispettiva competenza, al fine di assicurare la piena attuazione delle numerose disposizioni di legge sopra richiamate e consentire la più ampia partecipazione al voto di tutti i soggetti interessati.

p. Il Prefetto
Il V. Prefetto Dirigente Area II
(S. Calcaterra)